

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie**

**Modifica del 1° febbraio 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 8 giugno 2005, del 11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 16 febbraio 2009 e del 14 gennaio 2010<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari**  
del 10 novembre 2009

## **Art. 1 In generale**

**1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2009 in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali sono concordati individualmente tra impresa e lavoratore.**

**2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 di questo articolo, la piena capacità lavorativa (si veda il cpv. 3 del presente articolo).**

**3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.**

## **Art. 2 Adeguamento salariale<sup>2</sup>**

**1 In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo).**

<sup>1</sup> **FF 2000 4513, 2005 3565 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2009 791, 2010 257**

<sup>2</sup> I salari base secondo l'art. 17 cpv. 1 lett. b del CCL costruzioni ferroviarie rimangono invariati.

**L'adeguamento del salario individuale viene comunicato per iscritto al lavoratore.**

**<sup>2</sup> L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale a ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2009. L'aumento è dell'1 per cento per tutte le classi salariali secondo l'articolo 17 capoverso 2 del CCL costruzioni ferroviarie.**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla convenzione addizionale.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

1° febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova